

**IN BREVE n. 022-2016**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

**Corpo Militare della Croce Rossa Italiana nel 150° anniversario della istituzione**  
**Serie tematica "il senso civico"**

Data di emissione il 1 giugno 2016



**70° anniversario della Repubblica**

Data di emissione il 2 giugno 2016



**70° anniversario dell'estensione del diritto di voto alle donna**

Data di emissione il 2 giugno 2016



## 40° anniversario della nomina del primo ministro donna

Data di emissione il 2 giugno 2016



## PART-TIME e PENSIONE

Via libera (dal 2 giugno 2016 - data di entrata in vigore del DM 7 aprile 2016, G.U. n. 115 del 18 maggio 2016) al part-time (incompatibile con altra attività lavorativa) previsto nella legge di Stabilità 2016: possibilità per i pensionandi del settore privato (**esclusi i pubblici dipendenti e lav.autonomi**) con 20 anni di contribuzione e requisiti anagrafici di 63anni e 7 mesi per gli uomini e 62 anni e 7 mesi per le donne alla riduzione di orario concordata col datore di lavoro tra il 40 e 60% con retribuzione delle ore lavorate, maggiorata di una somma pari al 23,81% (esentasse e contributi) relativa alla prestazione non effettuata.

Agli effetti pensione: riconoscimento dei periodi non lavorati colla contribuzione figurativa e pertanto pensione piena come se avesse continuato a lavorare.

**284.** I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, e' versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.90 del 26.05.2016 (documento 118)  
Allegato circ.90 (documento 119)**

**CONGEDI PARENTALI, VIGENTI NUOVE NORME** da Italia Oggi di martedì 17 maggio 2016 a cura di Franco Bastianini

**D** - Ho usufruito in aprile di un giorno di congedo parentale per mia figlia che ha ormai compiuto 4 anni, per la quale ho utilizzato ad oggi solo 21 giorni del suddetto congedo. la segreteria scolastica mi informa che non ho più diritto alla retribuzione pari al 100 e mi chiede una dichiarazione relativa al mio reddito complessivo al fine di stabilire se mi spetta almeno il 30 o nessuna retribuzione. Chiedo cortesemente conferma circa la correttezza di queste affermazioni.

**R** - Quanto sostenuto dalla segreteria non è conforme alle nuove norme in materia di congedo parentale introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 e illustrate dall'Inps con la circolare n. 40 del 23 febbraio 2016. Le nuove norme applicabili anche al personale della scuola dispongono quanto segue: fino al sesto anno di vita del bambino spetta la retribuzione intera per il primo mese del congedo parentale; per i restanti cinque mesi, fruiti sempre entro il sesto anno di vita del bambino, compete il 30 per cento. Per i periodi di congedo parentale fruiti tra i sei e gli otto anni di vita del bambino spetta il 30 per cento della retribuzione in godimento ma a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte il minimo Inps (€ 1.254.73 nel 2016).

**Per Circolare INPS n.40/2016 vedi documento allegato 038**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE SANITARIE: RIMBORSO DALLA ASSICURAZIONE**

### **Domanda**

La spesa per un intervento chirurgico è totalmente detraibile dal paziente, anche se una quota non è rimasta a suo carico perché saldata direttamente da un'assicurazione medica non detraibile?

### **Risponde G.Mingione**

Un contribuente ha diritto alla detrazione fiscale della spesa sanitaria sostenuta anche nel caso in cui la stessa sia stata rimborsata, qualora il rimborso sia riconducibile a contributi o premi per i quali non è prevista la detraibilità o la deducibilità o che, essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito. Si considerano infatti a carico del contribuente, e sono pertanto detraibili, le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che

concorrono a formarlo. Si ritengono, analogamente, a carico dello stesso anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir).

#### **Art. 15 - Detrazioni per oneri**

**1.** Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19<sup>(7)</sup> per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

**c)** Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

**c-bis)** le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese.

**c-ter)** le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

-----  
(7) Per la riduzione della presente detrazione al 18% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, vedi l'art. 1, comma 576, L. 27 dicembre 2013, n. 147; tale disposizione si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al presente articolo.



### **ATTENTI ALLA CARTELLA CLINICA**

Non c'è alcun rigido automatismo tra incompletezza della cartella clinica e responsabilità del sanitario.

Tuttavia l'incompletezza della cartella clinica può a determinate condizioni, costituire un elemento di prova a svantaggio del medico, e non a suo favore.

In particolare, l'incompletezza della cartella clinica può far presumere l'esistenza d'un nesso di causa tra la condotta del sanitario ed il danno, quando concorrano con essa due condizioni: quando la

condotta del sanitario sia stata astrattamente idonea a provocare l'evento e quando l'impossibilità di accertare l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico ed evento di danno dipenda unicamente dall'incompletezza della cartella clinica.

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE sez.VI civile Sent. n. 4989 del 14.03.2016  
(documento 120)**

### **TASSO di SOSTITUZIONE**

Definizione: rapporto tra la prima pensione e l'ultimo reddito da lavoro.

Questo indicatore rappresenta la capacità del lavoratore di mantenere il proprio tenore di vita nel passaggio dallo stato di attività alla quiescenza.



### **RC PROFESSIONALE MEDICI**

**Attenzione:** alcune Compagnie di assicurazione hanno inserito nelle polizze della RC professionale medici (non ancora obbligatoria per legge, ma consigliabile per ogni evenienza) anche la clausola di *essere in regola coi crediti per l'aggiornamento obbligatorio*....

Utile chiedere chiarimenti ed eventuali modifiche onde non trovarsi all'occorrenza scoperti dalla tutela assicurativa.

### **STUDI di SETTORE – PERIODO di IMPOSTA 2015**

L'Agenzia delle Entrate colla circolare n. 24/E del 30 maggio 2016 fornisce i chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2015, oltre ad indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all'attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfetario applicabile agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.

in particolare, primo elemento di novità la pubblicazione dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015 con cui sono stati approvati 70 studi di settore, nonché 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica; l'evoluzione dei citati 70 studi è stata effettuata analizzando le informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2013.

I 70 studi interessati dalla revisione riguardano le evoluzioni di:

- 12 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;
- 26 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;
- 12 studi relativi ad attività professionali;
- 20 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.

La revisione di tali studi è stata effettuata sulla base del programma approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015.

**IN ALLEGATO A PARTE – AG.ENTRATE Circolare n.24E del 30.05.2016  
(documento 121)**

## **MIUR: ASSUNZIONE DI GIOVANI RICERCATORI NEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 maggio 2016, il Decreto 26 febbraio 2016 con il quale informa che in base alle risorse previste dall'art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), pari a 8 milioni di euro per l'anno 2016 ed a 9,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, saranno assunti giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

### **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

#### ***DECRETO 26 febbraio 2016***

**Assunzione di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca. (Decreto n. 105). (16A04035) (GU Serie Generale n.123 del 27-5-2016)**

### **IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposto «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016) e in particolare il comma 247 dell'art. 1, il quale dispone che «Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale [...] il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.»;

Visti altresì il comma 249 del medesimo art. 1 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che «L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.» e il comma 250, il quale prevede che «La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.482300 del 28 dicembre 2015 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018 che, nell'ambito della missione n. 17 «Ricerca e innovazione», al programma n. 17 «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l'anno 2016 del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca»;

Visti i Piani triennali di attività (PTA) predisposti dagli enti e che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 213/2009, «La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.»;

#### **Decreta:**

##### **Art. 1 - Assunzioni di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca**

1. A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 8 milioni di euro per l'anno 2016 ed a 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, la disponibilità del capitolo 7236, piano gestionale n.

1, per l'anno 2016 del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca», è assegnata a ciascun ente, ai sensi del comma 249 della medesima legge di stabilità 2016, sulla base dei seguenti criteri:



a. 50 unita' assegnate in base all'indice di sostenibilita' economico-finanziaria calcolato utilizzando il rapporto inversamente proporzionale tra il costo complessivo del personale e l'assegnazione ordinaria agli enti che al 31 dicembre 2015 avevano piu' di 3 unita' di ricercatori di ruolo;

b. 85 unita' assegnate in base all'assegnazione della premialita' 2014 elaborata per il 70% sulla valutazione della Qualita' della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 - Rapporto finale 30 giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014 dell'ANVUR), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualita' della ricerca di area e di struttura utilizzata;

c. 80 unita', di cui 74 unita' assegnate in proporzione al numero di ricercatori di ruolo e 6 unita' agli enti con meno di due ricercatori di ruolo al 31 dicembre 2015 per garantire un numero minimo di 3 ricercatori.

2. Le quote e i parametri per l'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono contenuti nell'allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

3. Lo stanziamento di 8 milioni di euro per l'anno 2016 di cui al comma 1 viene quantificato, a copertura, in dodicesimi, sulla base di un costo unitario di € 43.867 annui per ciascuna assunzione di ricercatore, comprensivo degli oneri a carico dell'ente.

4. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione dell'Ente rispetto alla dotazione organica approvata con il PTA e non sono vincolate al rispetto delle graduatorie vigenti relative a procedure diverse da quelle bandite dall'Ente ai sensi del presente decreto.

5. Ciascun Ente utilizza le risorse assegnate per l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori dando prioritari all'ingresso di giovani studiosi di elevato livello scientifico che non facciano gia' parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato degli enti di ricerca, fatta salva la possibilita' per i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione.

Per giovani studiosi si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non piu' di 5 anni. Al fine di favorire la competitivita' del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei ricercatori previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente, oltre alla qualita' della produzione scientifica, l'aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali; l'aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali e l'aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, nazionali o internazionali, pubblici o privati.

6. Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nell'allegato, per l'anno 2016, restano nella disponibilita' di ciascun ente come assegnazione ordinaria dell'anno. A decorrere dal 2017, tali risorse non saranno consolidate ai predetti enti e saranno assegnate, con la medesima finalita', agli altri enti che hanno completato le assunzioni di cui al presente decreto nel 2016, in misura proporzionale alle assegnazioni ricevute di cui all'allegato.

7. Le assegnazioni e le procedure di assunzione saranno pubblicate sul sito del Ministero.

8. Con successivi decreti dirigenziali si provvedera' all'assunzione dei relativi impegni di spesa.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarita' contabile.

Roma, 26 febbraio 2016

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1598

**IN ALLEGATO A PARTE – Allegato il provvedimento in formato grafico  
(documento 122)**


### **PROROGATA LA SCADENZA DEL 730 PRECOMPILATO ?**

Sarebbe già stato firmato il decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri con il quale si estendono dal 7 al 22 luglio i termini per la presentazione della dichiarazione precompilata del 730. Anche se non si tratta di una vera e propria proroga verrebbe di fatto spostato in avanti di un paio di settimane il debutto della notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti di Equitalia attraverso la posta elettronica certificata (Pec).

Nei prossimi giorni il Consiglio dei ministri dovrebbe varare modifiche anche ad altre scadenze tributarie. A completare il pacchetto delle novità fiscali potrebbe essere il correttivo della delega sulle semplificazioni degli adempimenti in cui dovrebbe trovare posto anche la già annunciata

moratoria estiva: le risposte a tutti gli avvisi, compresi quelli bonari, inviati dalle Entrate tra il 1° e il 31 agosto slitteranno automaticamente di 30 giorni.

da PensioniOggi



### **AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:**

**Studi di settore, "l'infedeltà" non chiude sempre la porta al premiale**

**Le novità e le linee guida per controlli a misura di compliance**

L'indicazione infedele dei dati non preclude sempre l'accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere alle agevolazioni previste dal regime se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità.



È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l'anno di imposta 2015. L'Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l'applicazione degli studi.

**Quando il regime premiale è ok anche se l'indicazione è infedele** - La circolare n.24/E dell'Agenzia delle Entrate introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l'accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l'assegnazione ai *cluster* e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.

In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l'opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).

Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 Dlgs 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

**Le altre novità sugli studi di settore 2016** - Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l'approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica; l'aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell'istituzione dei nuovi comuni; l'elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei "modelli misti"; la revisione congiunturale speciale ("crisi") e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell'utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER CONTABILIZZATORE DI CALORE**

### **Domanda**

Entro il 31 dicembre 2016 dovranno essere obbligatoriamente installati nei condomini i contabilizzatori di calore. La spesa sostenuta per tale intervento è detraibile? Se sì, a che titolo?

### **Risponde G.Mingione**

Qualora i contabilizzatori di calore siano installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (articolo 1, comma 347, legge 296/2000). Qualora, invece, tali dispositivi siano installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale (o nel caso in cui lo stesso sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica), le relative spese sono ammesse alla detrazione del 50% come intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir). La precisazione è stata fornita dalla circolare 18/2016.

**IN ALLEGATO A PARTE – AG.ENTRATE Circolare n.18E del 06.05,2016  
(documento 123)**

## **RIFLESSIONI di STEFANO BIASIOLI**

### **Inps tra assistenza e previdenza**

Un po' alla volta si sta facendo strada la richiesta chiara dei pensionati che, nel bilancio INPS, le voci puramente assistenziali vadano nettamente separate da quelle previdenziali.

Lo studio Brambilla ha dimostrato ("carta canta") che la previdenza Inps e' in pareggio (almeno in pareggio, se non in lieve attivo!) mentre l'assistenza Inps e' in profondo rosso . e' facile capirlo, se lo si vuole. l'assistenza è un regalo che lo Stato (noi cittadini) fa alle categorie ed alle persone piu' deboli: per mancato lavoro, lavoro discontinuo, disabilità, famiglie numerose, working poor etc.

L'assistenza deve essere finanziata con le tasse, pagate sia da chi lavora che da chi è in pensione, a parità di reddito. La previdenza è invece legata ai contributi versati, oggi piu' di ieri.

Finalmente, la separazione tra assistenza e previdenza - nel bilancio Inps - diventa oggetto di discussione con le parti sociali, al tavolo di Poletti.

Tutto bene? No, perche' da quel tavolo sono escluse le Confederazioni autonome, soprattutto quelle della dirigenza. che, guarda caso, tutelano gli interessi di quei pensionati che, dal 2008 ad oggi, sono stati massacrati dalle varie leggi di Stabilità, alla faccia delle sentenze della Consulta. Compresa quella 70/2015, beffata dalla legge 109/2015 di Renzi e dalla ultima legge di Stabilità (208/15).

## **GOVERNO: BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE**

Il Consiglio dei Ministri, nel sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha pubblicato il Bando 2016 per la selezione di 35.203 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale in Italia e all'estero.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2016, alle ore 14:00.

### **42.000 giovani volontari in servizio civile nazionale nel 2016. Al via il bando Ordinario 2016 per la selezione dei primi 35.000 volontari. (30-05-2016)**

Saranno 42.000 i giovani volontari che entreranno in servizio civile nazionale nel 2016. Oggi, sul sito del Dipartimento [www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it](http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it), si pubblica il Bando per i primi 35.203 giovani volontari.

«Con la pubblicazione del bando, che segue di pochi giorni l'approvazione del Disegno di Legge di riforma del terzo settore e del Servizio civile nazionale - dichiara il Sottosegretario Luigi Bobba - si conferma l'impegno del Governo per il rilancio del Servizio Civile Nazionale».

Luigi Bobba evidenzia inoltre che «A breve partiranno altre iniziative in linea di continuità con il trend positivo con il quale si è intrapresa una strada dalla quale non si può tornare indietro. Il Dipartimento ha già in fase di avanzata istruttoria il bando, in attuazione dell'accordo con il Ministero dell'Agricoltura, per 1.000 volontari in servizio civile da coinvolgere in progetti finalizzati a migliorare la conoscenza dell'educazione alimentare e alla tutela del territorio, attraverso lo strumento dell'agricoltura sociale. In aggiunta è previsto un bando per altri 2.000 ragazzi da inserire in progetti di promozione del nostro patrimonio artistico e culturale derivanti dall'accordo con il Ministero dei Beni Culturali, ed ancora il Bando per l'impiego di 212 giovani volontari in attività di prevenzione del dissesto idrogeologico e di ripristino dei territori colpiti da calamità naturali previsti dall'accordo con il Ministero dell'Ambiente. Ancora, a breve, e comunque prima dell'estate, verrà pubblicato il bando integrativo per le regioni per utilizzare tutte le risorse disponibili che consentiranno l'avvio di altri 3.000 volontari.

Con questi numeri entro l'estate di quest'anno saranno offerte opportunità di impiego in progetti di servizio civile nazionale a quasi 42.000 giovani».

«Questi numeri e la molteplicità degli ambiti di intervento» continua Bobba "rappresentano in modo emblematico l'impegno del Governo sul tema del Servizio Civile e la risposta al grande interesse ed al fermento suscitato tra i giovani per questa esperienza di crescita umana e di impegno solidale di cittadinanza attiva di alto valore sociale».

«Si tratta di risultati - conclude il Sottosegretario Bobba - tutt'altro che scontati e che non era facile raggiungere; per questo voglio dare atto dell'impegno costante e determinato del Dipartimento della Gioventù e del servizio Civile Nazionale. Nei prossimi mesi presenteremo anche i dati relativi a tre diverse ricerche realizzate da Isfol e Censis sui giovani che hanno effettuato servizio civile nell'anno passato. Un modo per capire meglio le motivazioni della scelta di questi giovani e i risultati conseguiti.»

Nel dettaglio i numeri del Bando Nazionale ordinario 2016:

**21.359** giovani volontari (di cui **708** all'estero) saranno impiegati nei progetti presentati dagli Enti inseriti nell'Albo nazionale e **13.844** quelli per progetti presentati dagli Enti iscritti negli Albi regionali e delle provincie autonome.

I ragazzi potranno scegliere tra **1.568** progetti (di cui **75** all'estero) presentati dagli Enti inseriti nell'Albo nazionale e tra **2.007** progetti presentati dagli Enti iscritti negli Albi regionali e delle provincie autonome.

Alla selezione potranno partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni interessati ad un'esperienza di cittadinanza attiva nei settori dell'assistenza, della protezione civile, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell'educazione e promozione culturale.

Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere inviate direttamente agli Enti titolari del progetto entro le **ore 14.00 del 30 giugno 2016**.

E' possibile presentare **una sola domanda di partecipazione per un unico progetto** di servizio civile nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle provincie autonome, pena l'esclusione dalla selezione.

Nei prossimi giorni, inoltre, partirà sulle reti del servizio pubblico radio-televisivo la campagna di comunicazione promossa dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con il consueto claim "Servizio Civile Nazionale. Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri."

**Per i bandi vedi:**

<http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2016/>

## **ARAN- PROROGA DEL TERMINE IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Fonte: ARAN:

L'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2016, il comunicato con il quale informa che, in data 25 maggio 2016, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente dott. Sergio Gasparini (firmato) ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CGU-CISAL, CONFSAL, USB (non firmato), COSMED, CIDA, CONFEDIR-MIT, UGL, CSE (non firmato), USAE, che ha portato alla sottoscrizione del «*Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici*».

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA PROROGA DEL TERMINE DELL'ART. 2, COMMA 3, DELL'AQN 29 LUGLIO 1999 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Articolo unico

1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, prorogato al 31 dicembre 2015 dall'Accordo quadro nazionale del 29 marzo 2011, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2020.

2. Entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le parti attueranno un momento congiunto di confronto e verifica, sulle disposizioni contrattuali in materia di previdenza complementare nonche' sull'attualita' dei contenuti del presente accordo.

3. Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1° gennaio 2016.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti ritengono opportuno valutare nuovi strumenti e modalita' atti ad incentivare l'iscrizione ai fondi pensione negoziali dei dipendenti pubblici e le conseguenti, necessarie innovazioni della disciplina sulla previdenza complementare.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti convengono sulla necessita' di adottare ogni utile iniziativa, nell'ambito dei rispettivi ruoli, finalizzata ad accrescere la cultura previdenziale nonche' la conoscenza, da parte dei dipendenti pubblici, delle forme di previdenza complementare regolate contrattualmente, ivi comprese specifiche attivita' di comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche rivolte al personale neoassunto e, piu' in generale, a tutto il personale destinatario del presente accordo. In sede di Osservatorio nazionale

bilaterale sui fondi pensione del pubblico impiego sara' attuato il  
monitoraggio delle predette iniziative.